



COMUNE di PONTE DI LEGNO (Brescia)
SERVIZIO FINANZIARIO

Via Salimmo, 4 – 25056 Ponte di legno (Bs)
c.f.: 00649470176 – p.iva: 00574390985 – tel. 0364/929832 – fax 0364/91658 – e_mail: comune.ponte.rag@tiscali.it

REGOLAMENTO
INCENTIVI
GESTIONE ENTRATE

(articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 64 del 12.07.2019

INDICE:

- Articolo 1 : Oggetto del Regolamento;
- Articolo 2 : Costituzione del Fondo;
- Articolo 3 : Destinazione del Fondo;
- Articolo 4 : Trattamento accessorio;
- articolo 5 : Entrata in vigore.

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, al fine di :

- a) potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate;
- b) disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Servizio Finanziario, Ufficio Tributi, dell'ente.

Articolo 2 - Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito un apposito Fondo incentivante.

2. Il Fondo incentivante è alimentato da una quota pari al 5,00% (cinque per cento) delle entrate riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato, e relative a :

- a) riscossioni in conto competenza e/o in conto residui dei tributi IMU, TASI e TARI rinvenienti da operazioni accertamento indipendentemente dall'anno di notifica dei relativi atti, e comprensive di sanzioni ed interessi;
- a) riscossioni coattive tramite ingiunzioni di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate direttamente dall'ente impositore;

3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione.

4. In sede di prima applicazione, il Fondo costituito e da prevedere nel bilancio di previsione dell'esercizio 2019, è costituito dalle riscossioni di cui al precedente comma 2, lettere a) e b) risultanti dal conto consuntivo dell'esercizio 2018 e rilevabili, se non separatamente contabilizzate, dagli atti dell'ufficio tributi dell'ente.

Articolo 3 – Destinazione del Fondo

1. Le risorse del Fondo ai sensi dell'articolo 1, lettere a) e b) del presente regolamento avviene, entro il limite di cui al precedente articolo 2, comma 2 e su proposta del Responsabile del Servizio Finanziario, Ufficio Tributi, vengono destinate al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Servizio Finanziario, Ufficio Tributi, dell'ente, comunque entro il limite del 15,00% del trattamento tabellare annuo del singolo dipendente beneficiario;

2. Gli importi che dovessero eccedere tale limite retributivo del 15,00% vengono destinate al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate tributarie (lettera a));

Articolo 4 – Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo incentivante per il personale sono ripartite tra il personale impiegato per il raggiungimento degli obiettivi dell'Ufficio Tributi privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap (nel senso che gli stessi sono a carico dell'Amministrazione) ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

3. La ripartizione del compenso incentivante tra il personale interessato e la relativa liquidazione è disposta dal Responsabile del Servizio Finanziario entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, in base alla partecipazione dei singoli dipendenti all'attività di accertamento e riscossione dei tributi comunali.

4. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15,00% (quindici per cento) del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente;

5. Il compenso di cui al presente regolamento è oggetto di contrattazione integrativa decentrata e non è soggetto al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e/o non distribuite al personale dipendente, rappresentano economie di spesa del bilancio comunale per l'anno di riferimento e non possono essere riportate all'esercizio successivo.

Articolo 5 – Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla norme di legge nonché alle norme contenute nei CC.NN.LL. Funzioni Locali vigenti tempo per tempo.

2. Il presente Regolamento entra in funzione il giorno stesso della sua approvazione.

La Giunta Municipale